



*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA  
54<sup>a</sup> Seduta  
Lunedì 18 giugno 2018

Deliberazione n. 312 (Estratto del processo verbale)

**OGGETTO:** Legge regionale – Proroga del termine di adeguamento dei requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia. Modifica delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013.

Presidente: Nicola Irto  
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 24, a favore 24 -, ne proclama il risultato: “

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 22 giugno 2018



IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 312 del 18 giugno 2018

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

PROROGA DEL TERMINE DI ADEGUAMENTO DEI REQUISITI  
STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE  
PER LA PRIMA INFANZIA. MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLA L.R. 15/2013

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 giugno 2018.

Reggio Calabria, 21 giugno 2018

IL PRESIDENTE  
F.to: (Nicola Irto)





## RELAZIONE

La presente legge mira a garantire la prosecuzione delle attività dei servizi socio - educativi per la prima infanzia, promosse e disciplinate dalla legge regionale del 29 marzo 2013, n.15, che offrono risposte di integrazione e sostegno ai bambini in età evolutiva ed alle loro famiglie.

La legge stabilisce altresì i requisiti organizzativi e strutturali dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e il termine entro il quale le suddette strutture sono chiamate ad adeguarsi pena la revoca della autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento per le strutture che erogano i servizi.

Suddetto termine, fissato al 30 giugno 2018, non risulta corrispondente e appropriato alle necessità e possibilità di adeguamento delle strutture, con particolare riguardo a quelle già funzionanti, ai requisiti previsti e richiesti dalla legge.

Appare pertanto necessario ed urgente differire il termine previsto per l'adeguamento, al fine di scongiurare la interruzione di un servizio considerato essenziale ed indispensabile per i bambini e per le loro famiglie.

Tale legge quindi novella la l.r. 15/2013. In particolare, l'art. 1 modifica il comma 1 dell'art. 23 della l.r. 15/2013 prevedendo che alle parole "entro il 30 giugno 2018" è sostituito dalle seguenti "entro il 30 giugno 2020".

In ultimo, la presente legge non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.

## RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che mirano a modificare una legge regionale vigente senza comportare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. In particolare, la proroga del termine, dal 30 giugno 2018 al 30 giugno 2020, previsto all'articolo 23 ha il solo scopo di garantire la prosecuzione delle attività dei servizi socio - educativi per la prima infanzia, consentendo alle strutture socio-educative sia pubbliche, sia private presenti sul territorio calabrese di adeguare la propria organizzazione alle prescrizioni normative contenute nella legge regionale n. 15/2013.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.





*Consiglio Regionale della Calabria*

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
/	/	/	/	/

**Criteria di quantificazione degli oneri finanziari**

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che mirano a modificare una legge regionale vigente senza comportare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. In particolare, la proroga del termine, dal 30 giugno 2018 al 30 giugno 2020, previsto all'articolo 23 ha il solo scopo di garantire la prosecuzione delle attività dei servizi socio - educativi per la prima infanzia, consentendo alle strutture socio-educative sia pubbliche, sia private presenti sul territorio calabrese di adeguare la propria organizzazione alle prescrizioni normative contenute nella legge regionale n. 15/2013.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
	/	/	/	/
<b>Totale</b>				

**IL SEGRETARIO**

F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





*Consiglio Regionale della Calabria*

**Art. 1**

(Modifica articolo 23 l.r. 15/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 2016, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15) le parole "entro il 30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020".

**Art. 2**

(Clausola di invarianza finanziaria)


1. Dalla attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 5 pagine.  
Reggio Calabria, 22 giugno 2018



IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lattita)